

## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

|              |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------|
| (MI) TINA    | Presidente                                                |
| (MI) MODICA  | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) RIZZO   | Membro designato dalla Banca d'Italia                     |
| (MI) CORNO   | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (MI) AFFERNI | Membro di designazione rappresentativa dei clienti        |

Relatore (MI) MODICA

Seduta del 21/10/2025

### FATTO

Con riferimento a un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato il 28 agosto 2020 e anticipatamente estinto in corrispondenza della quarantanovesima rata, il ricorrente chiede all'Abf di condannare l'intermediario ex art. 125sexies tub al pagamento di € 936,39, o altra maggiore o minore somma che ritenga il Collegio, per oneri corrisposti e non maturati, oltre interessi dal reclamo.

L'intermediario controdeduce che: l'art. 6-bis del DPR 180/1950 invita gli intermediari ad indicare al consumatore i costi non rimborsabili, affermando implicitamente la praticabilità di schemi contrattuali ispirati alla chiara distinzione tra costi *upfront*, non rimborsabili, e costi *recurring*, rimborsabili; che con il pagamento del debito illustrato in conteggio estintivo, mai contestato dal cliente, questi ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento SECCI; in particolare, nel contratto sono illustrati i costi non rimborsabili in caso di estinzione anticipata (costi di istruttoria, costi per l'intermediario del credito e oneri erariali), in quanto riferibili ad attività e servizi che trovano scopo ed esaurimento nella stipulazione del contratto e nella concessione ed erogazione del credito.

Chiede il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso ai sensi dell'art. 125sexies, 1° comma, Tub.

Il contratto è stato concluso il 28 agosto 2020. Il Collegio, richiamata Corte Cost. 263/2022 e richiamato altresì il proprio consolidato orientamento (da ultimo, dec. n. 10712 del 11 ottobre 2024) reputa che anche per i contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021 trovi applicazione l'originario disposto dell'art. 125sexies Tub come interpretato dalla sentenza c.d. Lexitor (CGE, 11 settembre 2019 C-383/18) e cioè nel senso di riconoscere, al consumatore che estingue *ante tempus* il finanziamento, il diritto alla riduzione degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, siano essi ricorrenti o istantanei, escluse le imposte (in conformità all'art. 27 del d.l. 10 agosto, n. 104, convertito in legge 9 ottobre 2023, n. 136).

Quanto ai criteri di calcolo dei costi da ridurre, nel solco della decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019, per i costi recurring sarà adottato un criterio di proporzionalità lineare (salvo che non sia contrattualmente previsto un criterio diverso); per quelli up front, in assenza di una diversa previsione pattizia, il metodo di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi). Dalla documentazione prodotta risulta che il contratto è stato anticipatamente estinto al 30 novembre 2024, in corrispondenza della rata n. 49 rate sulle 120 complessive. Sono agli atti copia del conteggio estintivo emesso dall'intermediario il 18/11/2024 e conforme quietanza liberatoria rilasciata dall'intermediario in data 19/11/2024.

Posto che vanno qualificate come "up front" le commissioni per l'intermediario del credito, siccome destinate a remunerare attività non continuative; considerato che i costi di istruttoria, in quanto volti a remunerare promiscuamente attività continuative e non, sono da qualificarsi come *recurring*, il Collegio reputa che le richieste del cliente meritino accoglimento nella misura di seguito rappresentata:

Dati di riferimento del prestito

|                              |             |                                                  |        |
|------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|--------|
| Importo del prestito         | € 21.594.98 | TAN                                              | 5.18%  |
| Durata del prestito in anni  | 10          | Importo rata                                     | 231.00 |
| Numero di pagamenti all'anno | 12          | Quota di rimborso pro rata temporis              | 59.17% |
| Data di inizio del prestito  | 11/1/2020   | Quota di rimborso piano ammortamento - interessi | 37.60% |

| rate pagate                     | 49 | rate residue | 71 | Importi  | Natura onere | Percentuale di rimborso | Importo dovuto | Rimborsi già effettuati | Residuo  |
|---------------------------------|----|--------------|----|----------|--------------|-------------------------|----------------|-------------------------|----------|
| Oneri sostenuti                 |    |              |    |          |              |                         |                |                         |          |
| Costi istruttoria               |    |              |    | 550.00   | Recurring    | 59.17%                  | 325.42         | 0.00                    | 325.42   |
| costi intermediario del credito |    |              |    | 1,940.40 | Upfront      | 37.60%                  | 729.50         | 0.00                    | 729.50   |
| Totale                          |    |              |    | 2,490.40 |              |                         |                |                         | 1,054.92 |

L'importo indicato, da arrotondare a € 1.055,00, è maggiore di quello indicato nei conteggi della cliente (€ 923,39) che ha invece applicato il criterio della curva degli interessi a tutte le voci di costo; il Collegio non è tuttavia vincolato ai limiti della domanda, avendo il cliente chiesto "il pagamento ... dei seguenti importi ovvero altra maggiore o minore somma per come accertata (ex art. 112 c.p.c.)".

Dovranno essere corrisposti anche gli interessi legali, oggetto di puntuale domanda, dal reclamo al saldo (Collegio di Coordinamento n. 5304/2013).

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio accoglie il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 1.055,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANDREA TINA